



**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 229 DEL 23/12/2020**

**SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO**

Imposta Municipale Propria(IMU). Determinazione aliquote per l'anno 2021.

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di dicembre , previa convocazione alle ore 17:00 nei modi e forme previsti dalla legge, dallo statuto e dalle disposizioni del Presidente del Consiglio Comunale, adottate in data 15.04.2020 ai sensi dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella Legge 24.04.2020, n. 27, il Consiglio Comunale si e' riunito in videoconferenza in seduta ordinaria, sotto la presidenza di ELEONORA CIAMBELLOTTI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il dott. GRAZIA RAZZINO in qualità di Segretario Generale .

La seduta si svolge con modalità telematica a mezzo di idonea piattaforma tecnologica fornita dal Comune, alla quale sono collegati a distanza tutti i partecipanti di seguito elencati, ed è resa pubblica mediante diffusione a mezzo streaming video. La seduta si intende effettuata nella sede istituzionale del Comune, presso la quale sono fisicamente presenti il Presidente del Consiglio Comunale e il Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente ha dichiarato aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

ALESSANDRA AZZARRI - GIUSI CILIBERTO - ANDREA TAGLIAFERRI.

Il Presidente, di seguito, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento sopraindicato.

Sono presenti a questo punto n. 22 Consiglieri:

FOSSI EMILIANO	Presente	OTRANTO ANTONIO	Presente
CIAMBELLOTTI ELEONORA	Presente	PRISCO ANGELINA	Presente
CILIBERTO GIUSI	Presente	QUERCIOLI MARIA SERENA	Presente
STEFANINI ANDREA	Presente	CAMILLETTI CLAUDIA	Presente
TAMMARO ROCCO	Presente	CANTINI ANDREA	Assente
CONSIGLI ALESSANDRO	Presente	FIASCHI VANESSA	Presente
GRECO ANTONELLA	Presente	GANDOLA PAOLO	Presente
BOLOGNESI INGA	Assente	MATTEINI DANIELE	Presente
CAROVANI ALESSANDRA	Presente	PIZZIRUSSO CONCETTA	Assente
AZZARRI ALESSANDRA	Presente	TAGLIAFERRI ANDREA	Presente
MURGIA SANTA	Presente	BALLERINI LORENZO	Presente
BINI MONICA	Presente	BAUDO GIANNI	Presente
GALLETTI LORENZO	Presente		

e all'atto della votazione sono presenti n. 23 Consiglieri

essendo entrati CANTINI ANDREA ed essendo usciti ---.

Sono altresì presenti gli assessori: DI FEDE GIOVANNI - ARTESE ESTER - LOIERO LORENZO(*) - NUCCIOTTI RICCARDO(*) - RICCI LUIGI - ROSO MONICA ed assenti SALVATORI GIORGIA ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, VI comma dello statuto comunale.

(*) Essendo entrati; (**) Essendo usciti nel corso della seduta



IL PRESENTE VERBALE È REDATTO IN FORMA SOMMARIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 38 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO IN PRIMO LUOGO che:

- gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 hanno istituito l'Imposta municipale propria (IMU) in tutti i comuni del territorio nazionale, e l'art. 13, comma 1 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, ha anticipato in via sperimentale al 1°.1.2012 l'applicazione dell'IMU;
- l'art. 1 della legge 147/2013 al comma 713 ha eliminato il carattere sperimentale dell'IMU, anticipandone l'applicazione a regime al 1°.1.2014, e al comma 639 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria, del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 738, della legge 27.12.2019 n°160 (legge di bilancio 2020) ha abrogato a decorrere dall'anno 2020 la IUC, a eccezione delle disposizioni relative alla TARI, e ha stabilito che a decorrere dal 2020 l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783;

PREMESSO IN SECONDO LUOGO che:

- alla luce del quadro normativo allora vigente, con propria deliberazione n°285 del 23.12.2019, immediatamente eseguibile, furono approvate le aliquote IMU per il 2020, confermando quelle vigenti nel 2019 ma riservandosi di effettuare le opportune modifiche e integrazioni alla delibera stessa all'esito dell'eventuale approvazione di modifiche della disciplina dell'IMU in sede di legge di bilancio 2020, in corso di discussione al momento (23.12.2019) dell'adozione della propria deliberazione;
- in seguito alle numerose modifiche del quadro normativo intervenute con la legge 27.12.2019 n°160 si è reso necessario provvedere alla riapprovazione delle aliquote IMU, sia per verificarne la compatibilità con il nuovo quadro normativo, sia per stabilire l'aliquota applicabile per alcune fattispecie che, precedentemente escluse da IMU e sottoposte a TASI, dal 2020 tornano a essere imponibili a fini IMU;
- perciò con propria deliberazione n°91 del 28.5.2020, immediatamente eseguibile, è stata revocata la propria deliberazione n°285 del 23.12.2019 e sono state riapprovate le aliquote IMU per il 2020;
- con propria deliberazione n°108 del 23.06.2020, è stato approvato il NUOVO Regolamento l'applicazione dell'imposta municipale propria (I.M.U.);

DATO ATTO che le aliquote IMU di cui alla suddetta propria deliberazione n°91 del 28.5.2020 sono:

- abitazione principale di lusso, ossia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto), nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale: 0,48 per cento;



- abitazioni locatate a canone concordato ai sensi della legge 09/12/1998 n. 431 in base agli Accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, incluse le relative pertinenze, dando atto che: a) l'agevolazione è accordata a condizione che il proprietario entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020 produca al Comune apposita comunicazione, redatta su modulistica comunale, allegando copia del contratto di locazione oppure, per i contratti non assistiti stipulati a partire dal 3 novembre 2017, l'attestazione di rispondenza del contratto all'Accordo territoriale per i comuni della provincia di Firenze sottoscritto il 20 ottobre 2017 ed entrato in vigore il 3 novembre 2017, rilasciata da parte delle organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto l'Accordo con le modalità in esso stabilite; b) l'agevolazione decorre dalla data del contratto di locazione; c) rimangono valide le istanze presentate negli anni precedenti, senza necessità di nuova presentazione, in caso di permanenza dei requisiti richiesti: 0,76 per cento, con riduzione dell'imposta al 75 per cento;
- immobili a uso abitativo non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6 e C7, limitatamente a un'unità immobiliare per ciascuna categoria) posseduti da soggetti passivi che attribuiscono l'immobile in comodato, con contratto regolarmente registrato, a parenti entro il 1° grado che ivi abbiano la residenza, dando atto che a) l'agevolazione è accordata a condizione che il proprietario entro il termine perentorio del 31 dicembre 2020 produca il contratto di comodato o presenti idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà, su modulistica predisposta dal Comune, fermo in tal caso il potere di verifica dell'Ufficio sulla veridicità di quanto dichiarato; b) l'agevolazione è accordata a decorrere dalla data in cui il comodatario acquisisce la residenza o, se già residente, dalla data del contratto; c) rimangono valide le istanze presentate negli anni precedenti, senza necessità di nuova presentazione, in caso di permanenza dei requisiti richiesti: 0,76 per cento;
- immobili di cui all'art. 1, comma 747, lettera c) della legge 27.12.2019 n°160, secondo cui "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.": 0,76 per cento, con riduzione del 50 per cento della base imponibile;
- immobili a uso abitativo non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6 e C7, limitatamente a un'unità immobiliare per ciascuna categoria) locati dal proprietario al Comune in applicazione della deliberazione di C.C. n. 224 del 25/11/1996 o comunque messi a disposizione del Comune nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, dando atto che l'agevolazione è accordata a decorrere dalla data del contratto di locazione: 0,56 per cento;



- immobili a uso abitativo non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6 e C7, limitatamente a un'unità immobiliare per ciascuna categoria) locati con le caratteristiche rispondenti ad apposito bando previsto dal Comune per la riduzione del disagio abitativo, dando atto che l'agevolazione è accordata a decorrere dalla data del contratto di locazione: 0,46 per cento;
- fabbricati rurali a uso strumentale: 0,1 per cento;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0,25 per cento;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D: 1,06 per cento;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: 1,06 per cento;
- terreni agricoli: 1,06 per cento;
- aree fabbricabili: 1,06 per cento;

RILEVATO che:

- la legge 27.12.2019 n°160 all'art. 1 comma 756 introduce, a decorrere dall'anno 2021, una limitazione alla potestà dei comuni di diversificare le aliquote IMU, stabilendo che tale potestà può esercitarsi esclusivamente con riferimento ad alcune fattispecie predeterminate, per la cui individuazione si rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in questione;

- la legge 27.12.2019 n°160 all'art. 1 comma 757 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote dev'essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del MEF del prospetto delle aliquote;

- dal combinato disposto dei commi 756 e 757 emerge che il prospetto delle aliquote dovrà necessariamente tener conto delle fattispecie per le quali è consentita la diversificazione, così come individuate dal decreto del MEF;

RILEVATO ALTRESI' che:

- la limitazione, di cui al punto precedente, della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto MEF decorre dal 2021 e la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti si riferisce al momento in cui il modello di prospetto sarà reso disponibile dopo approvazione del decreto del MEF, come anche confermato dal Dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020;

- il decreto del MEF di cui al punto precedente a oggi non è stato ancora adottato, quindi nel Portale del federalismo fiscale non risulta presente alcun prospetto per l'approvazione delle aliquote IMU 2021;

- perciò a oggi le suddette previsioni dell'art. 1 commi 756-757 della legge 27.12.2019 n°160 non sono ancora operative;



RITENUTO che nella determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per il 2021 sia da privilegiare una scelta di continuità con il regime fiscale applicato per l'annualità 2020, per garantire la copertura delle previsioni di entrata 2021 mantenendo inalterato l'assetto complessivo del bilancio 2021 e il relativo prelievo fiscale e siano perciò da confermare le aliquote IMU per il 2020 già approvate con la propria deliberazione n°91 del 28.5.2020;

CONSIDERATO che:

- la normativa statale (art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001; art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296; art. 172, comma 1, lett. c) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, e il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato prorogato al 31.1.2021 dall'art. 106, comma 3bis, ultimo periodo del decreto legge 19.5.2020 n°34, convertito con modificazioni dalla legge 17.7.2020 n°77;

CONSIDERATO ALTRESI' che la disciplina ordinaria, ora racchiusa nel comma 767 dell'art. 1 della legge 27.12.2019 n°160, condiziona l'efficacia degli atti deliberativi in materia di aliquote IMU alla loro pubblicazione entro il 28 ottobre, a cura del MEF, nel Portale del federalismo fiscale, e a questo fine prevede che gli atti stessi siano trasferiti al MEF da parte dei Comuni entro il 14 ottobre;

VISTO il d. lgs 18.8.2000 n°267, e successive modifiche e integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e a quella contabile del presente provvedimento, espressi dal Dirigente del 3° Settore "Risorse", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RICHIAMATO il parere favorevole espresso in data 21.12.2020 dalla IV Commissione Consiliare "*Risorse e Sviluppo*" in merito al presente provvedimento, depositato in atti;

RICORDATO della rettifica dei meri errori materiali presenti nel testo della proposta deliberativa, intervenuta in data odierna da parte dell'ufficio proponente l'atto con successiva emissione di nuovo parere sia in ordine alla regolarità tecnica che di quella contabile;

UDITI:

- l'illustrazione della proposta di deliberazione esposta dal Sindaco Fossi,



- gli interventi unitamente alla dichiarazione di voto contrario espressi dal Consigliere Gandola capogruppo di "FORZA ITALIA" e dal Consigliere Ballerini capogruppo di "CAMPPI A SINISTRA",
- le osservazioni palesate dal Consigliere Galletti capogruppo del "PARTITO DEMOCRATICO";

UDITI altresì gli interventi resi dagli amministratori sotto elencati durante le dichiarazioni di voto ex art. 30 comma 7 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale":

- il Consigliere Tagliaferri (gruppo "SI-FARE CITTA'") dichiara il voto contrario del gruppo di appartenenza,
- il Consigliere Gandola capogruppo di "FORZA ITALIA" ribadisce il proprio voto contrario,
- il Consigliere Galletti capogruppo del "PARTITO DEMOCRATICO" comunica il voto favorevole del gruppo;

PRESO ATTO altresì che, nel corso della trattazione del presente argomento iscritto all'ordine dei lavori consiliari, entrano a far parte della seduta il Consigliere Cantini e l'Assessore Nucciotti; mentre torna in collegamento l'Assessore Loiero. Sono presenti n. 23 Consiglieri;

PROCEDUTO a votazione della proposta deliberativa in esame mediante appello nominale effettuato dal Segretario Generale con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 23
- Consiglieri votanti n. 23

- Consiglieri favorevoli n. 14
 - Sindaco Fossi
 - "EMILIANO FOSSI SINDACO" (Ciambellotti, Greco, Cilberto, Stefanini, Tammaro, Consigli)
 - "PARTITO DEMOCRATICO" (Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)

- Consiglieri contrari n. 9
 - "LIBERI DI CAMBIARE" (Quercioli)
 - "LEGA SALVINI TOSCANA" (Camilletti, Cantini, Fiaschi)
 - "FORZA ITALIA" (Gandola)
 - "SI-FARE CITTA'" (Tagliaferri, Matteini)
 - "CAMPPI A SINISTRA" (Ballerini)
 - "GRUPPO MISTO" (Baudo)

- Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

1) di stabilire per l'anno 2021 le seguenti aliquote dell'IMU (Imposta municipale propria):

tipologia	aliquota
-----------	----------



abitazione principale di lusso, ossia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto), nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale	0,48 %
abitazioni locatate a canone concordato ai sensi della legge 09/12/1998 n. 431 in base agli Accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, incluse le relative pertinenze. L'agevolazione è accordata a condizione che il proprietario entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021 produca al Comune apposita comunicazione, redatta su modulistica comunale, allegando copia del contratto di locazione o, per i contratti non assistiti stipulati a partire dal 3 novembre 2017, l'attestazione di rispondenza del contratto all'Accordo territoriale per i comuni della provincia di Firenze sottoscritto il 20 ottobre 2017 ed entrato in vigore il 3 novembre 2017, rilasciata da parte delle organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto l'Accordo con le modalità in esso stabilite. L'agevolazione decorre dalla data del contratto di locazione; rimangono valide le istanze presentate negli anni precedenti, senza necessità di nuova presentazione, in caso di permanenza dei requisiti richiesti	0,76%, con ulteriore riduzione dell'imposta dovuta al 75% in virtù della normativa statale
immobili a uso abitativo non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6 e C7, limitatamente a un'unità immobiliare per ciascuna categoria) posseduti da soggetti passivi che attribuiscono l'immobile in comodato, con contratto regolarmente registrato, a parenti entro il 1° grado che ivi abbiano la residenza. L'agevolazione è accordata a condizione che il proprietario entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021 produca il contratto di comodato o presenti idonea dichiarazione sostitutiva di notorietà, su modulistica predisposta dal Comune, fermo in tal caso il potere di verifica dell'Ufficio sulla veridicità di quanto dichiarato. L'agevolazione è accordata a decorrere dalla data in cui il comodatario acquisisce la residenza o, se già residente, dalla data del contratto; rimangono valide le istanze presentate negli anni precedenti, senza necessità di nuova presentazione, in caso di permanenza dei requisiti richiesti	0,76 %
immobili di cui all'art. 1, comma 747, lettera c) della legge 27.12.2019 n°160, secondo cui "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro	0,76 % cento, con riduzione del 50% della base imponibile



immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori	
immobili a uso abitativo non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6 e C7, limitatamente a un'unità immobiliare per ciascuna categoria) locati dal proprietario al Comune in applicazione della deliberazione di C.C. n. 224 del 25/11/1996 o comunque messi a disposizione del Comune nell'ambito di progetti finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, dando atto che l'agevolazione è accordata a decorrere dalla data del contratto di locazione	0,56 %
immobili a uso abitativo non di lusso (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze C2, C6 e C7, limitatamente a un'unità immobiliare per ciascuna categoria) locati con le caratteristiche rispondenti ad apposito bando previsto dal Comune per la riduzione del disagio abitativo, dando atto che l'agevolazione è accordata a decorrere dalla data del contratto di locazione	0,46 %
fabbricati rurali a uso strumentale	0,10 %
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25 %
fabbricati classificati nel gruppo catastale D	1,06 % (di cui 0,76 % quota Stato)
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	1,06 %
Terreni agricoli	1,06 %
Aree fabbricabili	1,06 %

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 779 della legge 27.12.2019 n°160;

3) di dare mandato al Servizio entrate di pubblicare la presente deliberazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine e secondo le modalità previste dalla legge, e di predisporre la idonea modulistica per i soggetti che richiedano agevolazioni;

4) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE



PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento, in quanto deve essere allegato al Bilancio di previsione 2021 ai sensi dell'art. 172, lettera c) del D.Lgs. n. 267/2000;

PROCEDUTO a votazione circa la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto, mediante appello nominale effettuato dal Segretario Generale e con l'assistenza degli scrutatori designati, con il seguente risultato proclamato dal Presidente del Consiglio:

- Consiglieri presenti n. 23
- Consiglieri votanti n. 23

- Consiglieri favorevoli n. 15
 - Sindaco Fossi
 - "EMILIANO FOSSI SINDACO" (Ciambellotti, Greco, Cilberto, Stefanini, Tammaro, Consigli)
 - "PARTITO DEMOCRATICO" (Azzarri, Bini, Carovani, Galletti, Murgia, Otranto, Prisco)
 - "SI-FARE CITTA'" (Matteini)

- Consiglieri contrari n. 8
 - "LIBERI DI CAMBIARE" (Quercioli)
 - "LEGA SALVINI TOSCANA" (Camilletti, Cantini, Fiaschi)
 - "FORZA ITALIA" (Gandola)
 - "SI-FARE CITTA'" (Tagliaferri)
 - "CAMPI A SINISTRA" (Ballerini)
 - "GRUPPO MISTO" (Baudo)

- Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PER GLI INTERVENTI INTEGRALI SI RINVIA ALLA REGISTRAZIONE EFFETTUATA SU SUPPORTO DIGITALE E DEPOSITATA AGLI ATTI DEL COMUNE.



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze


Allegato alla deliberazione
C.C n. 228 del 23-12-2020

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1, d. lgs 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma 2, lett. b), d.l. 10/10/2012 n. 174, sulla proposta di deliberazione, avente ad oggetto:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto Dirigente del Settore III - Risorse esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli artt 49 e 147 bis del d. lgs 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.


Il Dirigente del 3° Settore
Dott. Niccolò Nucci

Campi Bisenzio, 23/12/2020

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto Dirigente del Settore III - Risorse esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli artt 49 e 147 bis del d. lgs 18.08.2000, n. 267, dell'art. 4 del regolamento di contabilità e dell'art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.


Il Dirigente del 3° Settore
Dott. Niccolò Nucci

Campi Bisenzio, 23/12/2020



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

f.to ELEONORA CIAMBELLOTTI

Il Segretario Generale

f.to GRAZIA RAZZINO

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.